



# COMUNE di FRANCOLISE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERA N. 27 del 18/10/2016**

**OGGETTO:** Bilancio armonizzato di previsione 2017 – 2019. Aliquote IUC 2017.

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore 18:00, nell'Aula consiliare, in seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, sono presenti, come da appello nominale:

SINDACO		PRESENTE	ASSENTE
TESSITORE	Gaetano	X	
CONSIGLIERI			
CORRENTE	Emilio	X	
MARIGLIANO	Pasquale	X	
GIULIANO	Gennaro	X	
LANNA	Augusto	X	
PRATILLO	Alfredo	X	
MEZZARANO	Francesco	X	
LAMBIASE	Biagio	X	
RUOTOLO	Antonio	X	
DI BIASIO	Antonio	X	
CIOFFI	Gianluca	X	
RUSSO	Andrea	X	
SILVESTRI	Daniele	X	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro.

Il Presidente del Consiglio comunale prof. Alfredo Pratillo dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## Il Consiglio comunale

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale dispone che «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini della approvazione del bilancio di previsione»;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale stabilisce:

- a. che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b. che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- c. che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visti** gli articoli 162 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali e il Principio contabile 4/1 allegato al D. lgs. 118/2011 e s.m.i. che stabiliscono che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo differimento del termine;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone:

- a. che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC);
- b. che essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- c. che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Preso atto**, in riferimento all'IMU:

- a. che la disciplina per l'anno 2016, a legislazione vigente, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, della Legge n. 147/2013 prevede:
  - la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Categoria A/1, A/8 ed A/9;
  - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- b. che, tuttavia, nella determinazione delle aliquote, si devono considerare anche le aliquote TASI, in quanto i 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabiliscono che la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, pari al 10,6 per mille per gli altri immobili ed al 6 per mille per le abitazioni principali;
- c. che a seguito dell'introduzione della Legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) per l'IMU non è più attribuita al comune alcuna facoltà di equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti;

**Preso atto**, in riferimento alla TASI:

- a. che l'art. 1, comma 675, Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- b. che l'art. 1, commi 676 e 677, Legge n. 147/2013, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- c. che l'art. 1, comma 678, Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
- d. che l'art. 1, comma 681, la Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al

Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- e. che la Legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha previsto l'esclusione dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/78, ed A/9 dal presupposto della TASI;

**Preso atto**, in riferimento alla TARI,

- a. che la disciplina è dettata dall'art. 1, commi 641 – 666, della Legge n. 147/2013;
- b. che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
- ai criteri di determinazione delle tariffe;
  - alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- c. che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale con determina n. 290 del 13/09/2016 (RG 479 del 13/09/2016) per l'importo di € 653.721,54;
- d. che l'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Comune è tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto** il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "I.U.C." approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 28/08/2014 e s.m.i.;

**Visti:**

- l'articolo 1 comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che dispone "*per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*";
- la Risoluzione MEF n. 2 del 22 marzo 2016 in merito alla sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe per l'anno 2016;

**Ritenuto** opportuno procedere con una sola delibera all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale (IUC);

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole del Revisore unico dei Conti n. 3 del 11/10/2016, acclarato al prot. gen. 9155 del 11/10/2016;

**Udita** la discussione per come riportata di seguito:

L'Assessore Pasquale Marigliano evidenzia come l'impianto delle aliquote per il 2017 sia rimasto invariato rispetto al 2016, ad eccezione della forte riduzione della TARI, in quanto non si sono registrate da parte dello Stato sostanziali variazioni a favore dei comuni. Come detto più volte il Comune di Francolise è passato dagli 800mila euro di trasferimenti erariali ai poco più di 250mila. Questo significa che oltre ad una forte riduzione della spesa corrente, l'unico modo per garantire i servizi è dato dal gettito tributario a livello locale. Ma anche su questo versante, sottolinea l'Assessore si registrano dati non incoraggianti. Al 18 ottobre per la TARI si è avuto un incasso al 54%, per l'IMU al 35% e per la TASI al 50%. Questo significa che mentre il Comune eroga i servizi in modo puntuale, pagando tutti i fornitori, dall'altra si registra una mancanza di introiti tributari. A

fronte di accertamenti TARSU 2010 – 2013 per oltre 500mila euro, si sono registrati pagamenti per il solo 5%. L'Assessore evidenzia come sia necessario essere anche impopolari ma responsabili, dicendo la realtà delle cose. Il principale motivo che ha impedito la riduzione delle aliquote IMU e TASI è da imputarsi all'introduzione della nuova contabilità armonizzata e segnatamente del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Con questo fondo, fissato al 70% per l'anno 2017, si devono accantonare le risorse corrispondenti ai crediti di cui non si ha certezza di incasso. In tal modo meno pagano i cittadini meno risorse avrà l'Ente da destinare ai servizi o alla riduzione delle aliquote. La nuova contabilità, introdotta dall'anno 2015, obbliga a verificare i crediti e quindi a dare conto in modo esplicito di quanta parte dei crediti non si riesce ad incassare. Tale fondo per il 2017 è pari a 200mila euro e sarà destinato a crescere se l'Ente non procede celermente all'incasso delle somme dovute.

Il Sindaco evidenzia come per la TARI questa sera venga mantenuto l'impegno assunto dall'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini ovvero la riduzione della tassa per la raccolta dei rifiuti. Il Piano finanziario passa da 711mila euro a 653mila, nei quali si è tenuto conto, per la prima volta, dell'importo di 30mila euro a titolo di agevolazioni che il Comune ha previsto per le case sparse e le seconde case. Non solo. Alla riduzione del Piano finanziario hanno contribuito anche i proventi della Raccolta differenziata, che fino ad agosto ammontano a oltre 21mila euro. Il Comune di Francolise, con riferimento ai dati ISPRA 2015, dimostra una straordinaria performance sui costi, ma l'Amministrazione non si accontenta. L'obiettivo è quello di migliorare sempre di più la Raccolta Differenziata e soprattutto di ridurre la quantità di umido. Per l'anno 2017 le famiglie di Francolise avranno un risparmio, calcolato su una abitazione di 100mq che andrà da un minimo di 30 ad un massimo di 80 euro. La riduzione della tassa si accompagna al raggiungimento di una percentuale del 62% di Raccolta Differenziata. Per tutti questi motivi il Sindaco invita tutti a dotarsi delle compostiere acquistate dall'Ente, che hanno quale finalità precipua proprio quella di ridurre la produzione di umido e quindi ridurre ulteriormente i costi.

Il Consigliere Russo evidenzia che sulle imposte non è cambiato nulla. Le previsioni di spesa per il 2017 fatte nel mese di settembre 2016 non possono considerarsi veritiere o attendibili, con rischio di modifiche in corso d'anno. Nel 2014 c'era stata una spesa pari a 614mila euro e secondo noi la percentuale era più alta. Il Consigliere evidenzia che ciò non significa che il dato sia negativo ma sarebbe opportuno parlarne tra un anno con dati più certi. In merito alle compostiere il Consigliere Russo rappresenta come si tratti di un ulteriore costo che viene a gravare sull'Ente e, in ogni caso, un esperimento simile in passato non ha sortito gli effetti sperati.

L'Assessore Marigliano evidenzia come l'approvazione nei termini di Legge, ovvero entro il 31 dicembre, del Bilancio ha consentito agli uffici di lavorare con regolarità e puntualità.

Il Consigliere Cioffi evidenzia come l'Amministrazione comunale ha seguito i consigli dati dalla minoranza sulla riscossione coattiva. Rimane un giudizio negativo sulle spese 2017 in quanto sulle stesse gravano transazioni e debiti fuori bilancio frutto di scelte scellerate.

L'Assessore Marigliano evidenzia come il problema vero non siano le transazioni ma il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il Sindaco chiarisce che nel 2014 la spesa per la raccolta rifiuti non era 617mila euro ma ben 679mila. All'epoca non c'era il Piano finanziario e questo significava che la spesa era fuori controllo. Oggi tutto è programmato e la spesa è certa. Il Sindaco sottolinea come l'Amministrazione comunale, in continuità amministrativa, sta risolvendo problemi ereditati dal passato, ma non sta creando nuovi debiti. Sulla Raccolta Differenziata l'Amministrazione comunale rivendica la legittimità ad avere nuove idee e ad essere testardi nel perseguire nuovi obiettivi. Se nel passato non hanno avuto successo le compostiere si andrà porta a porta, come la raccolta, a convincere i cittadini dell'utilità del compostaggio domestico. In merito alla spesa il Sindaco chiarisce che le 300 compostiere sono state acquistate con un finanziamento della Provincia di Caserta e quindi senza aggravii di costo per l'Ente.

Il Consigliere Di Biasio evidenzia come la fotografia fatta dall'Assessore Marigliano sia una fotografia senza colori. Oggi i cittadini pagano di più per la raccolta dell'immondizia e le

considerazioni fatte dal Consigliere Cioffi non devono rimanere sullo sfondo. Questa Amministrazione si è troppo affrettata a chiudere troppe transazioni, sulle quali serviva maggiore riflessione. Una per tutte quella sul campetto "delle monache" dove il Responsabile del Servizio tecnico ha predisposto una perizia di 8mila euro e poi si è pagato ben 48mila euro. Oggi la gente non ha più soldi e se deve scegliere tra il mettere il piatto di pasta sulla tavola o pagare le tasse, sceglie il piatto di pasta e non si può dargli torto.

Il Sindaco chiarisce che la perizia fatta sul campo "delle monache" era finalizzata ad una trattativa tesa a ridurre quanto più possibile il prezzo finale. La perizia era quindi condivisa con la parte politica.

Il Consigliere Di Biasio evidenzia come non viene messo in discussione che il campetto doveva rientrare nella proprietà del Comune, ma viene stigmatizzata una perizia di 8mila euro a firma del geom. Mario D'Amico Responsabile dell'Ufficio che si trasforma in un pagamento di ben 48mila euro. Il Consigliere chiede quindi che la presente dichiarazione venga trasmessa alla Procura della Repubblica per gli accertamenti del caso.

Il Sindaco replica che l'attuale Amministrazione sta risolvendo problemi del passato ed è ben lieta che vengano mandati tutti gli atti alla Procura, in modo tale da evidenziare la trasparenza e la correttezza dell'agire di questa maggioranza.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri comunali a formulare le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Russo dichiara che come gruppo consiliare voteremo "no" a questa proposta per le seguenti motivazioni: 1) per motivazioni etico-politiche relative al modo scorretto ed offensivo e non privo di falsità con cui si sono fatti i soliti accenni a questioni debitorie o ipoteticamente debitorie del passato. E' stato chiarito il grave errore amministrativo di pagare frettolosamente qualche giorno dopo le elezioni per le rette di ricovero dei minori ed oggi abbiamo la conferma di quanto detto dall'ex Sindaco Lanna ovvero che l'Ambito sociale doveva partecipare al pagamento delle rette. Abbiamo anche saputo che l'Ufficio Tecnico, titolare di precise responsabilità gestionali che derivano da norme legislative e regolamentari, effettua stime di fondi espropriati "perché si sta commerciando qualcosa". Inoltre non vediamo come sia possibile, sempre in tema di scorrettezze etico-politiche, far pagare ad un altro Ente per un altro Ente che ha fatto la gara e mi riferisco alla gara per le compostiere. Non possiamo votare "si" quando veniamo a sapere dagli uffici che nel 2014 il costo era superiore a 660mila euro. Già in quell'anno è iniziato l'aumento sconsiderato per le scelte della nuova maggioranza. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma preferiamo stendere un velo pietoso. Votiamo "no" perché questa aliquota sono al massimo, come per l'IMU. Con la TASI, pari a 1,50 per mille, si giustificano sempre le spese assurde sostenute in questi anni passati. Sempre per motivi di ordine politico-amministrativo non è possibile votare "si" perché si va a tirare una mazzata alle Utenze non domestiche. L'anno scorso pagavano 17 euro a mq, quest'anno 22 e due anni fa ancora di più. Avevamo ragione che la gatta affetta da toxoplasmosi per andare di corsa fece i figli ciechi. I figli non sono però completamente ciechi ed iniziamo a rivedere la luce.

Il Consigliere Cioffi annuncia il voto contrario in quanto non viene condivisa la scelta di questa maggioranza di non ridurre le aliquote perché, come affermato dall'Assessore Marigliano, sulle spese 2017 gravano circa 100mila per transazioni che questa minoranza ha sempre condannato e dichiarato scellerate.

Il Sindaco annuncia il voto favorevole della maggioranza e dichiara che la maggioranza si sente offesa per la frase "si sta commerciando qualcosa". Sembriamo dei delinquenti che otteniamo un tornaconto per aver chiuso delle transazioni. Le dichiarazioni del Consigliere Russo non sono vere, sono piene di inesattezze: stiamo sanando i conti del passato, stiamo facendo risparmiare i cittadini sulla TARI, stiamo impiegando meglio i lavoratori socialmente utili.

con la seguente votazione, resa e legalmente verificata:

Votanti	13
Favorevoli	9
Contrari	4 (Cioffi, Di Biasio, Russo, Silvestri)

**delibera**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare il Piano Finanziario TARI approvato con la determina n. 290 del 13/09/2016 (RG 479 del 13/09/2016) per l'importo di € 653.721,54;
- 3) di stabilire, le seguenti aliquote, tariffe e detrazioni in relazione ai singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, con efficacia dal **1° gennaio 2017**:

<b>IMU</b>		
<b>TIPO DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. C/2, C/6 e C/7;	4,00 per mille	€ 200,00
Abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Esente	-
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9	4,00 Per mille	€ 200,00
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di Categoria diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili	9,00 per mille	-
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale "D"	10,60 per mille	
Terreni agricoli	10,60 per mille	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità	esente	-
Fabbricati rurali non possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità	10,60 per mille	-

<b>TASI</b>		
<b>TIPO DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. C/2, C/6 e C/7;	1,50 per mille	-
Abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	esente	-
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. C/2, C/6 e C/7;	1,50 per mille	-
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 + pertinenza;	esente	-
Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili:	1,50 per mille	-
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale "D"	esenti	
Terreni agricoli	esenti	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, esenti ai fini IMU	1,00 per mille	-
Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare: <b>l'occupante</b> versa la TASI nella misura del <b>10%</b> ; <b>il titolare del diritto reale</b> sull'unità immobiliare versa la TASI nella misura del <b>90%</b> (vedi art. 17 Regolamento IUC)		

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento IUC, il gettito stimato TASI per il 2017 è pari ad € 110.000,00 ed è destinata a coprire i costi dei seguenti servizi indivisibili:

<b>TIPO DI SERVIZIO INDIVISIBILE</b>	<b>COSTO</b>
Servizio viabilità/acquisto beni + prestazioni servizi	129.659,00
Servizio Pubblica Illuminazione/prestazioni servizi + consumo energia elettrica	185.948,00
<b>TOTALE</b>	<b>315.607,00</b>

Per la **TARI** di applicare le seguenti tariffe per l'anno 2017:

### Utenze domestiche

n	TARIFFE	
	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,884	90,96
2	1,038	181,92
3	1,179	204,66
4	1,273	250,14
5	1,309	329,73
6 o più	1,297	386,58

### Utenze non domestiche

n.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,599	1,462
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,853	2,088
3	Stabilimenti balneari	0,864	2,133
4	Esposizioni, autosaloni	0,599	1,462
5	Alberghi con ristorante	1,786	4,382
6	Alberghi senza ristorante	1,141	2,795
7	Case di cura e riposo	1,383	3,386
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,210	2,975
9	Banche ed istituti di credito	0,726	1,770
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,337	3,280
	- idem utenze giornaliere	0,007	0,018
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,751	4,286
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,221	3,001
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,671	4,096
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,991	2,419
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,095	2,680
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,384	15,660
	- idem utenze giornaliere	0,052	0,127
17	Bar, caffè, pasticceria	5,047	12,370
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,226	7,930
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,480	8,530
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,428	8,414
	- idem utenze giornaliere	0,069	0,169
21	Discoteche, night-club	2,017	4,958

4) di confermare quanto previsto dall'art. 38 del vigente Regolamento comunale IUC comma 6



ovvero che *“Il pagamento della Tari è effettuato alle seguenti scadenze: I rata 28 febbraio – II rata 30 aprile - III 31 agosto - IV rata 31 ottobre o in unica soluzione entro il 30 giugno”*;

con la seguente votazione, resa e legalmente verificata:

Votanti	13
Favorevoli	9
Contrari	4 (Cioffi, Di Biasio, Russo, Silvestri)

**delibera**

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

### **Letto, confermato e sottoscritto**

Il Presidente del Consiglio  
prof. Alfredo Pratillo

Il Segretario Comunale  
dr. Francesco Nazzaro

---

### **Certificato di pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 24/10/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 24/10/2016

Il Segretario comunale  
dr. Francesco Nazzaro

---

### **Esecutività**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 24/10/2016

Il Segretario Comunale  
dr. Francesco Nazzaro

---

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale